



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, *“al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”*, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO l'art. 5, co. 1, lett. b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che istituisce per le istituzioni universitarie statali il *“fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature”* (cap. 7266);

VISTO l'art. 12-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il quale prevede che tra i fondi di incentivazione cui può concorrere l'Università di Trento non è compreso *“il fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature”*;

VISTO il decreto ministeriale 25 giugno 2021 (prot. n. 743), con il quale, su conforme parere dell'ANVUR, è stato disposto l'accreditamento iniziale del GSSI;

RITENUTO pertanto che il GSSI, in relazione all'acquisizione dell'accreditamento iniziale, possa partecipare al pari delle altre Scuole superiori ad ordinamento speciale, a tutte le assegnazioni di cui al presente decreto;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante l'approvazione del *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2020 recante la *“Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023”*;

VISTO lo stanziamento sul capitolo 7266, pg. 1, per l'anno 2021, pari a 75 milioni di euro;

CONSIDERATO che dall'8 aprile 2021 è in vigore la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP), disposta con l'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, che ha modificato la legge istitutiva del Codice Unico di Progetto (legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 11), integrandone l'articolo 11 con i commi da 2-bis a 2-sexies; in particolare, il comma 2-bis dispone la nullità per *“Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico ... in assenza dei corrispondenti codici [Codici Unici di Progetto, CUP] di cui al comma 1, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”*;

VISTA la Convenzione stipulata in data 9 luglio 2020 per l'affidamento al CINECA dei servizi informatici da svolgere in favore, fra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca, secondo quanto previsto dall'art. 192 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;



Il Ministro dell'università e della ricerca

CONSIDERATO che in relazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, "il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento è stabilito al 31 dicembre 2022";

CONSIDERATA la necessità di definire criteri di riparto delle risorse disponibili sul capitolo 7266, pg. 1, per l'anno 2021, che consentano di mettere a disposizione degli Atenei statali in tempi celeri le risorse destinate alla realizzazione prioritariamente degli interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici destinati alle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca, oppure ad altri interventi aventi per gli Atenei interessati carattere di urgenza e indifferibilità;

ACQUISITO il parere della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) in data 26 novembre 2021;

DECRETA

Art. 1

1. Per l'anno 2021, le risorse del Fondo per l'edilizia universitaria e le grandi attrezzature (cap. 7266, pg. 1), pari complessivamente a € 75.000.000, sono destinate al cofinanziamento di programmi di intervento finalizzati prioritariamente all'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici di proprietà pubblica destinati alle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca degli Atenei statali, ovvero, ove si sia già provveduto al riguardo, ad interventi di edilizia sostenibile o relativi all'acquisizione di grandi attrezzature scientifiche aventi caratteri di urgenza e indifferibilità.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le Istituzioni nel seguente modo:
 - i. ad ogni Istituzione è attribuita una quota fissa pari a € 350.000;
 - ii. il restante importo è attribuito a ciascuna Istituzione in proporzione al prodotto tra il numero degli studenti entro il primo anno fuori corso moltiplicato per il costo standard per studente utilizzato per il riparto del FFO nel 2021.
3. Ai fini dell'erogazione delle risorse, le Università provvedono a comunicare alla competente Direzione generale del Ministero, con modalità telematiche e nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti, i programmi di intervento cui intendono destinare le risorse corredati dal relativo CUP. In assenza di tale comunicazione nei termini sopraindicati, le risorse non sono erogate e sono ripartite tra le restanti Istituzioni in proporzione al riparto di cui al comma 2, lett. ii), ed entro il limite dei costi dei programmi d'intervento comunicati dalle stesse.
4. Entro il mese di ottobre 2022, la competente Direzione generale provvederà ad effettuare il monitoraggio della realizzazione dei programmi di cui al comma 3 e procederà al recupero delle somme eventualmente non utilizzate da ciascuna Istituzione, ai fini della loro riassegnazione alle restanti Istituzioni per le finalità del presente decreto, proporzionalmente all'entità degli interventi realizzati.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO

prof.ssa Maria Cristina Messa



Firmato digitalmente da MESSA
MARIA CRISTINA
C=IT 2
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

TABELLA 1- RIPARTO RISORSE FONDO EDILIZIA 2021

Ateneo	quota fissa	COSTO STANDARD UNITARIO DI FORMAZIONE per studente in corso 2021	studenti entro 1 anno fuori corso 19/20	COSTO STD TOTALE (con primo fuori corso)	PESO PERCENTUALE	QUOTA VARIABILE	TOTALE
	a	b	c	d=bxc	e=d/totd	f= e x (75 ml- tot a)	g=a+f
Bari	350.000	6.798	32.636	221.856.329	2,66%	1.378.010	1.728.010
Bari Politecnico	350.000	8.195	7.328	60.052.960	0,72%	373.005	723.005
Basilicata	350.000	8.600	4.208	36.192.025	0,43%	224.799	574.799
Bergamo	350.000	5.478	17.898	98.045.244	1,17%	608.986	958.986
Bologna	350.000	6.586	69.440	457.331.181	5,47%	2.840.609	3.190.609
Brescia	350.000	7.375	12.331	90.941.125	1,09%	564.860	914.860
Cagliari	350.000	7.572	17.138	129.768.936	1,55%	806.030	1.156.030
Calabria	350.000	6.984	17.651	123.274.584	1,48%	765.692	1.115.692
Camerino	350.000	9.142	4.686	42.837.127	0,51%	266.073	616.073
Cassino	350.000	6.565	5.324	34.948.778	0,42%	217.076	567.076
Catania	350.000	7.691	27.088	208.330.189	2,49%	1.293.996	1.643.996
Catanzaro	350.000	8.334	8.411	70.097.274	0,84%	435.393	785.393
Chieti e Pescara	350.000	6.699	17.513	117.316.238	1,40%	728.683	1.078.683
Ferrara	350.000	7.094	20.177	143.132.268	1,71%	889.034	1.239.034
Firenze	350.000	6.836	39.947	273.077.692	3,27%	1.696.160	2.046.160
Foggia	350.000	7.366	8.228	60.607.264	0,73%	376.448	726.448
Genova	350.000	6.951	24.313	169.002.474	2,02%	1.049.721	1.399.721
Insubria	350.000	6.741	9.930	66.934.760	0,80%	415.750	765.750
L'Aquila	350.000	7.399	11.274	83.412.627	1,00%	518.099	868.099
Macerata	350.000	5.521	8.178	45.152.118	0,54%	280.452	630.452
Messina	350.000	7.897	16.930	133.698.184	1,60%	830.436	1.180.436
Milano	350.000	6.389	50.803	324.581.992	3,88%	2.016.068	2.366.068
Milano Bicocca	350.000	5.955	28.703	170.926.365	2,05%	1.061.670	1.411.670
Milano Politecnico	350.000	7.566	38.442	290.850.281	3,48%	1.806.551	2.156.551
Modena e Reggio Emilia	350.000	6.618	22.212	147.000.836	1,76%	913.062	1.263.062
Molise	350.000	8.070	5.112	41.251.823	0,49%	256.226	606.226
Napoli Federico II	350.000	7.369	56.100	413.403.663	4,95%	2.567.763	2.917.763
Napoli II	350.000	8.360	17.453	145.907.080	1,75%	906.269	1.256.269
Napoli L'Orientale	350.000	5.406	8.921	48.224.382	0,58%	299.535	649.535
NAPOLI Parthenope	350.000	6.209	8.131	50.482.275	0,60%	313.559	663.559
Padova	350.000	7.014	52.287	366.737.717	4,39%	2.277.908	2.627.908
Palermo	350.000	7.420	33.148	245.955.192	2,94%	1.527.695	1.877.695
Parma	350.000	7.009	23.221	162.758.999	1,95%	1.010.941	1.360.941
Pavia	350.000	7.321	20.071	146.940.006	1,76%	912.685	1.262.685
Perugia	350.000	7.532	19.624	147.807.968	1,77%	918.076	1.268.076
Piemonte Orientale	350.000	7.236	11.270	81.547.911	0,98%	506.516	856.516
Pisa	350.000	7.069	32.818	231.992.417	2,78%	1.440.968	1.790.968
Politecnica delle Marche	350.000	8.064	11.576	93.348.864	1,12%	579.815	929.815
Reggio Calabria	350.000	8.424	3.401	28.650.024	0,34%	177.953	527.953
Roma La Sapienza	350.000	7.108	82.792	588.481.982	7,04%	3.655.232	4.005.232
Roma Tor Vergata	350.000	7.011	22.367	156.815.243	1,88%	974.022	1.324.022
Roma Tre	350.000	5.470	25.016	136.837.681	1,64%	849.936	1.199.936
Salento	350.000	6.455	13.372	86.318.681	1,03%	536.149	886.149
Salerno	350.000	6.868	27.386	188.087.250	2,25%	1.168.261	1.518.261
Sannio	350.000	8.626	2.932	25.291.432	0,30%	157.092	507.092
Sassari	350.000	8.108	10.047	81.461.887	0,97%	505.982	855.982
Sienna	350.000	7.766	12.630	98.084.580	1,17%	609.230	959.230
Teramo	350.000	7.778	4.137	32.175.642	0,39%	199.852	549.852
Torino	350.000	6.337	59.350	376.102.562	4,50%	2.336.076	2.686.076
Torino Politecnico	350.000	7.632	27.144	207.162.054	2,48%	1.286.740	1.636.740
Trieste	350.000	7.469	12.482	93.226.191	1,12%	579.053	929.053
Tuscia	350.000	7.400	6.506	48.144.400	0,58%	299.038	649.038
Udine	350.000	7.266	12.127	88.111.149	1,05%	547.282	897.282
Urbino Carlo Bo	350.000	6.010	11.954	71.843.540	0,86%	446.240	796.240
Venezia Cà Foscari	350.000	5.426	17.947	97.380.582	1,17%	604.857	954.857
Venezia Iuav	350.000	8.031	3.462	27.799.307	0,33%	172.669	522.669
Verona	350.000	6.093	18.660	113.694.618	1,36%	706.188	1.056.188
foro italico	350.000	6.764	1.778	12.023.010	0,14%	74.678	424.678
Sienna Stranieri	350.000	6.239	1.882	11.738.862	0,14%	72.913	422.913
Perugia Stranieri	350.000	10.927	972	10.615.902	0,13%	65.938	415.938
GSSI	350.000	-	-	-	0,00%	-	350.000
Normale Pisa	350.000	-	-	-	0,00%	-	350.000
Sant'Anna Pisa	350.000	-	-	-	0,00%	-	350.000
Sissa - TS	350.000	-	-	-	0,00%	-	350.000
IMT Lucca	350.000	-	-	-	0,00%	-	350.000
IUSS Pavia	350.000	-	-	-	0,00%	-	350.000
TOTALE	23.100.000		1.198.859	8.355.773.727	100%	51.900.000	75.000.000